

### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Illiceità della causa per contrarietà al buon costume (morale sociale) e soluti retentio

*Non rileva, ai fini dell'irripetibilità della prestazione, la sola contrarietà del negozio a norme imperative (o all'ordine pubblico), con conseguente sua nullità ai sensi dell'art. 1343 c.c., poiché il legislatore, che pure, nella cennata disposizione, ha accomunato alle predette ipotesi di illiceità della causa quella determinata dalla contrarietà al buon costume, ha poi, con l'art. 2035 c.c., espressamente limitato l'irripetibilità a quest'ultima ipotesi.*

### Corte di Cassazione, sentenza n. 8722 del 2.9.1998

...omissis....

1. Con atto notificato il 2.6.1989, la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, conveniva davanti al Tribunale di Reggio Calabria Vincenzo Delfino proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria le aveva intimato il pagamento, in favore del predetto, della somma di L. 1.669.951.493, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per la fornitura di materiale vario per il ripristino di strade e sentieri boschivi.

A sostegno dell'opposizione, la Regione eccepiva, tra l'altro, la nullità dei contratti di fornitura per difetto della forma scritta.

Il Delfino, costituitosi, eccepiva il mancato conferimento di procura all'Avvocatura dello Stato da parte della Regione e la mancanza di delibera di autorizzazione del Presidente della Giunta regionale a stare in giudizio; nel merito chiedeva, in via subordinata all'accoglimento della domanda proposta in sede monitoria, la condanna della Regione al pagamento della somma liquidata a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Il tribunale, con sentenza del 24.4.92, disattendeva l'eccezione incentrata sul difetto di conferimento all'Avvocatura dello Stato della procura ad litem; revocava il decreto ingiuntivo in ragione della nullità, per difetto di forma, dei contratti di fornitura dedotti in sede monitoria; accoglieva la domanda subordinata di arricchimento senza causa e condannava la Regione Calabria al pagamento della somma di L. 1.449.347.240, da rivalutare nella misura del 18% tenuto conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione, ed al rimborso delle spese di lite.

2. Proponeva appello la Regione Calabria, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo, in via preliminare, che il giudizio venisse sospeso in attesa della definizione di un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di funzionari e dipendenti della Regione, in concorso con il Delfino, per il reato di interesse privato in riferimento alle forniture di materiale oggetto della domanda di arricchimento indebito, e sollecitando, nel merito, il rigetto della domanda.

Resisteva il Delfino, che eccepiva l'improcedibilità dell'appello, per difetto di legittimazione dell'Avvocatura dello Stato, e proponeva a sua volta appello incidentale, con riferimento alla carenza della delibera di autorizzazione a stare in giudizio in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte d'appello, con sentenza del 3.2.94, rigettava entrambi i gravami. Considerava la Corte:

- che, in virtù dell'art. 107 d.P.R. n. 616/77, le Regioni a statuto ordinario sono autorizzate ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza necessità del conferimento di un formale mandato, sicché infondatamente l'appellante incidentale si doleva di siffatta carenza;
- che non sussistevano le condizioni per la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del procedimento penale, atteso che l'eventuale accertamento, in detta sede, che i dipendenti della regione avessero preso un interesse privato in relazione alle forniture, non avrebbe escluso l'imputabilità degli acquisti all'ente pubblico;
- che non era opponibile al Delfino l'eccezione di irripetibilità della prestazione ex art. 2035 c.c., poiché la nullità dei contratti di fornitura per difetto della forma scritta non integrava ipotesi di negozio contrario al buon costume, né la causa dei contratti medesimi poteva ritenersi illecita, vertendosi in tema di fornitura di materiali in conformità con i fini istituzionali della regione;
- che sussisteva prova adeguata dell'esecuzione delle forniture di materiale da parte del Delfino;
- che l'avvenuta utilizzazione del materiale medesimo da parte dei dipendenti della Regione integrava riconoscimento implicito dell'utilità della prestazione;
- che, risolvendosi l'arricchimento della Regione in un risparmio di spesa, l'indennizzo doveva essere determinato con riferimento al prezzo di mercato del materiale;
- che, per effetto della ulteriore rivalutazione, richiesta dal Delfino, della somma attribuita a titolo di indennizzo, la somma dovuta dalla Regione Calabria ammontava in complesso a L. 1.605.000.00.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, affidandolo a sei motivi.

Ha resistito con controricorso il Delfino, che ha proposto a sua volta ricorso incidentale, articolato in tre motivi.

### **Motivi della decisione**

1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Va innanzi tutto esaminato, in ragione della sua pregiudizialità, il primo motivo del ricorso incidentale (Ricorso n. 9309/94).

Il motivo si articola in due censure.

2.1 Con la prima censura, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., il ricorrente deduce che il Tribunale prima e la Corte d'appello successivamente avrebbero dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente dichiarazione di esecutività per omessa opposizione, in quanto proposta da difensore sprovvisto di mandato, atteso che la Regione Calabria non aveva conferito formale procura ad litem all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

2.1.1. Il motivo non è fondato.

Secondo il prevalente indirizzo di questa S.C., al quale il Collegio aderisce, la rappresentanza e difesa in giudizio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di una Regione a statuto ordinario, autorizza ad avvalersi di tale patrocinio ai sensi dell'art. 107 del

d.P.R. 24.7.1977, n. 616, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, non richiede che l'atto interno dell'ente, sull'affidamento del relativo incarico, si esteriorizzi in un formale mandato, nemmeno quando le norme processuali ordinarie prescrivano un mandato speciale (sent. n. 1672/82; n. 652/86; n. 8648/96; in senso contrario: sent. n. 3456/94).

...omissis...2.2. Con la seconda censura, denunciando la violazione dell'art. 75 c.p.c., il ricorrente incidentale deduce di aver eccepito, sia in primo grado che in sede di appello, il difetto di legitimatio ad processum del Presidente della Giunta regionale, in mancanza della delibera della Giunta regionale, recante l'autorizzazione a stare in giudizio, sia ai fini della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sia ai fini della proposizione dell'appello, e tale eccezione, non esaminata dal tribunale e dalla corte d'appello, ripropone in questa sede.

#### 2.2.1. La censura non è fondata.

Risulta dagli atti, che questa S.C. è abilitata ad esaminare direttamente, poiché viene denunciato un error in procedendo, che in effetti il Presidente della Regione Calabria non era munito della necessaria autorizzazione a stare in giudizio, né in primo, né in secondo grado.

Rituale autorizzazione a stare in giudizio è stata tuttavia conferita al Presidente della Regione Calabria, da parte della Giunta regionale, per la proposizione del ricorso per cassazione.

Ora, per costante giurisprudenza di questa S.C., l'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perché un ente pubblico territoriale possa agire o resistere in giudizio, attiene alla legitimatio ad processum, e, cioè, all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo, con la conseguenza che la detta autorizzazione può intervenire, o essere prodotta, per la prima volta in cassazione, con l'effetto non solo di rendere regolare il contraddittorio in tale sede, ma anche di sanare, operando retroattivamente, le eventuali irregolarità dei giudizi precedenti, salvo che il giudice di merito abbia già rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le dovute conseguenze in ordine all'improcedibilità della domanda o dell'impugnazione (sent. n. 1448/67; n. 890/68; n. 1263/69; n. 2328/70; n. 1810/71; n. 2006/72; n. 1128/73; n. 4366/76; n. 4975/77; n. 6490/80; n. 2329/83; n. 494/85; n. 6784/86; n. 4893/87; n. 267/95).

E va ancora precisato che la sanatoria retroattiva non consegue soltanto alla tardiva produzione dei documenti recanti l'autorizzazione specificamente concessa per i precedenti gradi di giudizio, ma anche nel caso in cui l'attività processuale posta in essere dal rappresentante dell'ente pubblico senza l'autorizzazione dell'organo deliberante, sia oggetto di un successivo atto di ratifica dell'operato del falsus procurator (sent. n. 2329/83).

Ciò premesso, atteso che, secondo i principi generali, la ratifica, oltre che espressa, può anche essere posta in essere con comportamenti concludenti (sent. n. 4892/79; n. 5220/80; n. 6269/80), ritiene la Corte che l'autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale al Presidente della Regione Calabria ai fini della proposizione del presente ricorso per cassazione non vale soltanto a fondare la capacità processuale del menzionato organo rappresentativo in riferimento al giudizio di legittimità, ma implica altresì ratifica tacita dell'attività processuale svolta dal Presidente della Regione, senza specifica autorizzazione dell'organo deliberante, nei precedenti gradi del giudizio.

3. Così sgombrato il campo dalle questioni preliminari, può procedersi all'esame del ricorso principale proposto dalla Regione Calabria (Ricorso n. 7437/94). 4. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 295 c.p.c. e difetto di motivazione, la ricorrente deduce che erroneamente la corte d'appello avrebbe disatteso la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, per il reato di abuso di ufficio, a carico di alcuni dipendenti della regione e del Delfino.

Sostiene che dall'esame dei capi di imputazione risulta che le forniture del materiale furono effettuate in virtù di un accordo criminoso, sicché l'accertamento dei fatti in sede penale configurerebbe un antecedente logico giuridico del giudizio civile.

#### 4.1 Il motivo non è fondato.

Giova premettere che, per costante giurisprudenza di questa S.C., l'obbligo della sospensione del processo civile in attesa della definizione del processo penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tende ad evitare la contraddittorietà dei giudicati e postula che il reato o le circostanze di fatto sulle quali deve pronunciarsi il giudice penale integrino un necessario antecedente logico giuridico della decisione del giudice civile, ed inoltre che, essendo stata promossa l'azione penale, le parti del primo processo abbiano tale veste anche nel secondo, o comunque siano chiamate a parteciparvi, giacché, in caso contrario, la sentenza penale non potrebbe spiegare autorità vincolante nel giudizio civile (sent. n. 4394/87; n. 4209/92).

E va ancora ricordato che l'accertamento delle condizioni per disporre la sospensione è rimesso al giudice di merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, la dimostrazione dei quali incombe al ricorrente (sent. n. 4209/92; n. 3354/94).

Ora, la ricorrente, nel censurare la decisione della corte d'appello, nella parte in cui ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio civile avente ad oggetto l'azione di arricchimento ex art. 2041 promossa dal Delfino contro la Regione Calabria ritenendo insussistente il carattere pregiudiziale del giudizio penale, afferma, in contrasto con la pronuncia impugnata, che la pregiudizialità sussisteva, poiché all'accertamento dei reati commessi dai funzionari regionali, in concorso con il Delfino, avrebbe consentito di ritenere l'illiceità dei contratti di fornitura e di escludere l'imputabilità dei medesimi alla regione.

Va, tuttavia, rilevato che, sul punto, la corte d'appello ha adeguatamente motivato la sua decisione negativa. Ha invero osservato che l'eventuale accertamento, in sede penale, del reato di abuso di ufficio a carico dei dipendenti della regione non avrebbe escluso la riferibilità all'ente pubblico degli acquisti di materiale per opere attinenti alla gestione del patrimonio forestale effettuati dai dipendenti medesimi, in quanto compiuti nell'esplicazione delle loro funzioni ed in correlazione ai fini istituzionali dell'Assessorato alla forestazione. E così argomentando la corte territoriale si è sostanzialmente uniformata ad un

indirizzo di questa S.C., secondo il quale l'interruzione del rapporto organico postula che il dipendente sia mosso da un fine privato ed egoistico, che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione, escludendo ogni collegamento anche di necessaria occasionalità con le attribuzioni sue proprie, e non anche quando l'eventuale abuso di poteri commesso dal dipendente - ancorché provocato, in ipotesi, da esigenze puramente egoistiche - appaia strumentalmente connesso, anche in maniera anomala, con i fini istituzionali dell'ente (sent. n. 4195/83).

Ma, ancorché fosse contestabile la suindicata argomentazione, resta comunque non dedotta né dimostrata dalla ricorrente la sussistenza dell'ulteriore presupposto della pregiudizialità, costituito, come sopra ricordato, dalla necessaria coincidenza delle parti nel giudizio civile di arricchimento senza causa (vertente tra il Delfino e la Regione Calabria) ed in quello penale.

5. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione, la ricorrente addebita alla corte d'appello di aver erroneamente ritenuto provata l'avvenuta fornitura della merce.

Sostiene che la corte d'appello avrebbe fondato la sua decisione esclusivamente sulle deposizioni rese dai capi operai, senza considerare che la conferma, dai predetti compiuta, dell'avvenuta esecuzione della totalità delle forniture, per l'elevato importo preteso dal Delfino, si poneva in contrasto con gli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza concernenti l'inferiore volume di affari dichiarato dal Delfino ai fini dell'IVA e la ridotta capacità del mezzo di trasporto impiegato dal predetto, ed induceva a dubitare della loro attendibilità e della genuinità delle bolle di accompagnamento e dei buoni di prelievo dai predetti sottoscritti.

Il motivo va disatteso.

La corte d'appello ha ritenuto che l'avvenuta esecuzione delle forniture emergeva da un triplice ordine di elementi probatori, e precisamente: a) dalle deposizioni dei testi, che avevano concordemente confermato di aver ricevuto dal Delfino il quantitativo di materiale indicato nei buoni da essi sottoscritti, e che il materiale indicato su tutte le fatture era stato utilizzato o si trovava nei cantieri in attesa di utilizzazione; b) dai verbali di constatazione della Guardia di finanza, dai quali risultava la residua sussistenza nei cantieri di materiale di pronto uso, era giustificata dal tempo (due anni) trascorso tra le forniture e la redazione dei verbali; c) dalle conclusioni dei consulenti tecnici, i quali, sulla base della documentazione acquisita (buoni di consegna e di prelievo, bolle di accompagnamento e fatture), avevano accertato che tutta la merce era stata effettivamente fornita dalla ditta Delfino, che da oltre un decennio era l'unica fornitrice di fiducia della Forestale.

Il giudice di merito ha, quindi, compiuto un accertamento di fatto, sorretto da articolata e congrua argomentazione, in base alla complessiva valutazione, ad esso riservata, del materiale probatorio, alla stregua degli elementi di prova ritenuti maggiormente significativi (individuati negli accertamenti su base documentale eseguiti dai consulenti; nelle deposizioni dei capi operai, ritenute pienamente attendibili; nei verbali di constatazione della Guardia di finanza), e come tali idonei a svalutare, consentendo di disattenderli, gli argomenti di prova (di natura meramente indiziaria, come emerge dalla loro ribadita prospettazione in questa sede) adottati dalla Regione Calabria.

Ora, al suindicato accertamento di fatto l'attuale ricorrente contrappone una sua diversa ricostruzione dei fatti ed una difforme valutazione della rilevanza e concludenza degli elementi probatori posti dalla corte territoriale a fondamento della sua decisione, alla luce di argomenti indiziari che, a suo dire, sarebbero stati trascurati dalla corte d'appello, e svolge siffatta articolata rivisitazione del complesso del materiale probatorio al fine di porre in dubbio la genuinità dei documenti e l'attendibilità dei testimoni.

Ma una censura così strutturata è inammissibile. Non viene invero dedotta la omessa valutazione di elementi decisivi, ma solo lamentata la mancata considerazione di elementi indiziari, in tal modo sollecitando questa S.C. a svolgere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.

6. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 2035 c.c. e difetto di motivazione, deduce la ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha escluso che, nel caso in esame, fosse ravvisabile un'ipotesi di irripetibilità della prestazione, per essere questa contraria al buon costume, in ragione del pactum sceleris intercorso tra il Delfino ed i dipendenti della Regione.

6.1. Il motivo non è fondato.

Ha ritenuto la corte d'appello che i contratti verbali conclusi dal Delfino con gli organi periferici della Regione Calabria non potevano considerarsi negozi contrari al buon costume, ai sensi dell'art. 2035 c.c., poiché avevano ad oggetto prestazioni lecite, in quanto conformi ai fini istituzionali dell'Assessorato alle foreste, e che non valeva a qualificarli come tali l'inosservanza della norma imperativa che impone l'adozione della forma scritta per i contratti della P.A.

E la decisione appare corretta. Giova rammentare che l'art. 2035 c.c. dispone quanto segue: "Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato".

Al riguardo, questa S.C. ha avuto modo di precisare che la nozione di negozi contrari al buon costume non può essere limitata ai negozi contrari alle regole del pudore sessuale e della decenza, ma si estende a comprendere negozi contrari a quei principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, in buona fede e di sani principi, in un determinato momento ed in un dato ambiente (sent. n. 4414/81; n. 2081/85; n. 5371/87).

Ed ha ancora statuito che non rileva, ai fini dell'irripetibilità della prestazione, la sola contrarietà del negozio a norme imperative (o all'ordine pubblico), con conseguente sua nullità ai sensi dell'art. 1343 c.c., poiché il legislatore, che pure, nella cennata disposizione, ha accomunato alle predette ipotesi di illiceità della causa quella determinata dalla contrarietà al buon costume, ha poi, con l'art. 2035 c.c., espressamente limitato l'irripetibilità a quest'ultima ipotesi (sent. n. 1272/51; n. 150/67).

Orbene, la detta ipotesi trova la sua realizzazione qualora lo "scopo" condiviso e perseguito da entrambi i contraenti, che debbono versare in pari causa turpitudinis (la norma prevede infatti che lo scopo deve essere contrario al buon costume anche da parte del solvens), sia immorale.

Consegue che, in presenza di un negozio che si palesi in contrasto con norme imperative, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 2035 c.c. occorre procedere ad una ulteriore ed autonoma valutazione della causa del negozio stesso, onde vagliarne la contrarietà o meno al buon costume.

Ed ai suindicati principi si è attenuta la corte d'appello. Ha invero correttamente affermato che non assumeva decisiva rilevanza la nullità dei contratti di fornitura per difetto della forma scritta (necessaria in quanto si trattava di forniture ad una P.A.), ed ha quindi proceduto alla autonoma valutazione della pretesa causa turpe, escludendola, atteso che la prestazione (fornitura di materiali) non era volta a realizzare uno scopo immorale, bensì a soddisfare esigenze istituzionali dell'Assessorato forestale, che dei beni forniti si era giovato, utilizzandoli per opere di manutenzione di strade e sentieri.

E tale motivato apprezzamento si sottrae a censura. Né vale prospettare, al fine di invocare la sussistenza della causa turpe un preteso pactum sceleris che sarebbe intervenuto tra i dipendenti regionali che avevano concluso in forma orale i contratti di fornitura ed il Delfino, volto a favorire quest'ultimo rispetto ad altri fornitori. Di tale pactum sceleris, sottostante ai contratti di fornitura inosservanti del requisito formale, la ricorrente aveva l'onere di fornire adeguata prova nel giudizio avente ad oggetto l'azione di arricchimento promossa dal Delfino, e tale prova non è stata fornita. Né tale omissione può trovare giustificazione nella denegata sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale a carico dei dipendenti regionali e del Delfino: come già rilevato, la decisione negativa della corte d'appello sul punto è stata corretta, e siffatta eventualità la regione avrebbe dovuto considerare, svolgendo alternative istanze istruttorie in sede civile.

7. Il quarto, quinto e sesto motivo si incentrano sulla denunciata violazione dell'art. 2041 c.c. In particolare, la ricorrente sostiene quanto segue.

7.1 La corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il riconoscimento dell'utilità delle forniture da parte della Regione Calabria. 7.2. L'indennizzo ex art. 2041 sarebbe stato erroneamente liquidato con riferimento al prezzo di mercato della merce fornita, e non sulla base dell'effettiva diminuzione patrimoniale subita dal Delfino. 7.3. L'importo dell'indennizzo sarebbe comunque erroneo per eccesso, poiché la corte d'appello ha considerato anche fatture per le quali non esisteva alcun buono di prelevamento.

8. Tutte le suesposte censure sono infondate. 8.1 La corte d'appello, uniformandosi alla costante giurisprudenza di questa S.C. (sent. n. 3627/86; n. 9682/92; n. 12399/92), ha correttamente desunto il riconoscimento dell'utilità delle prestazioni per la P.A. dall'avvenuta utilizzazione dei materiali.

8.2. Del pari corretta è la quantificazione dell'indennizzo con riferimento al prezzo di mercato delle merci fornite alla P.A. Questa S.C. ha infatti avuto modo di statuire che in favore di chi abbia ceduto merci alla P.A., senza poter ottenere il pagamento in base allo specifico rapporto di fornitura, è consentita l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., che implica un limite dell'indennizzo pari alla locupletazione effettivamente conseguita dalla controparte e determinabile tenendo conto del risparmio di spesa realizzato, il quale può essere legittimamente quantificato in una somma commisurata al prezzo di mercato delle merci di cui si tratta (sent. n. 7139/93; n. 3627/86; n. 4275/83).

8.3. Per quanto concerne, infine, la pretesa inesecuzione di alcune forniture, la doglianza (che si ricollega al già disatteso secondo motivo) è inammissibile in quanto sollecita un riesame del merito, precluso a questa S.C.

9. In conclusione, il ricorso principale va rigettato. 10. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 633 e seguenti c.p.c., il Delfino deduce che il decreto ingiuntivo non doveva essere revocato, in quanto richiesto e concesso sulla base di idonea documentazione scritta, costituita dagli ordini di acquisto, dalle bolle di consegna e dalle fatture.

10.1 Il motivo non è fondato.

A sostegno della pretesa azionata in sede monitoria era stata, invero, dedotta la sussistenza di contratti di fornitura intercorsi tra la Regione Calabria ed il Delfino. In sede di giudizio di opposizione è stata tuttavia accertata la nullità dei suddetti contratti, per difetto di rituale forma scritta, sicché il decreto ingiuntivo correttamente è stato revocato, mancando la necessaria prova scritta della pretesa richiesta dall'art. 633 c.p.c., ed il giudice del merito ha esaminato la subordinata domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

11. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell'art. 114 c.p.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., deduce il ricorrente che la corte d'appello, pur avendo dichiarato di accogliere la richiesta del Delfino di ulteriore rivalutazione della somma liquidata dal tribunale a titolo di indennizzo, ha poi pronunciato condanna per una somma globale (comprensiva di sorte e rivalutazione), pari a L. 1.605.000.000, inferiore a quella riconosciuta dal tribunale, che aveva condannato la Regione Calabria al pagamento della somma di L. 1.449.347.249, oltre alla rivalutazione, nella misura del 18% sino alla data della decisione di primo grado, e quindi in totale (come risulta da un semplice calcolo), al pagamento di L. 1.710.229.753.

11.1. Il motivo è fondato.

Per costante giurisprudenza di questa S.C., l'indennizzo dovuto per arricchimento senza causa a norma dell'art. 2041 c.c., in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, configura un debito di valore e non di valuta, per cui esso va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della pronuncia ed il giudice deve tener conto della svalutazione monetaria intervenuta fino al momento della decisione, anche d'ufficio (sent. n. 1690/91; n. 7139/93; n. 11061/93; n. 11296/93).

Al suindicato principio si era attenuto il tribunale, che aveva provveduto ad aggiornare la somma attribuita a titolo di indennizzo, quantificata in L. 1.449.347.249, rivalutandola nella misura del 18% sino alla data della decisione (con conseguente quantificazione della somma dovuta, come già rilevato, in L. 1.710.229.753).

La corte d'appello, a sua volta, dopo aver respinto l'appello della Regione Calabria, e quindi confermato l'importo base dell'indennizzo nella suindicata misura, nel procedere alla "ulteriore rivalutazione" della detta somma, in ragione dell'incidenza della svalutazione monetaria sopravvenuta alla pronuncia di primo grado (come richiesto dal Delfino), ha quantificato in L. 1.605.000.000, con riferimento ai valori monetari correnti al momento della sua decisione, la somma complessivamente dovuta dalla Regione Calabria.

E' tuttavia evidente, in base al solo raffronto di tale somma con quella liquidata dal tribunale (comprensiva di sorte e rivalutazione), che, così statuendo, non ha concesso una "ulteriore rivalutazione", onde adeguare ai valori monetari correnti al momento della sua decisione la somma già attribuita dal tribunale, bensì ha decurtato l'importo di tale somma.

In tal modo la corte d'appello è incorsa in duplice interna contraddizione: ha invero riformato la sentenza di primo grado in senso favorevole alla Regione Calabria, pur avendone respinto il gravame, ed in senso sfavorevole per il Delfino, pur avendo affermato di volerne accogliere la richiesta di ulteriore adeguamento della somma già attribuita dal tribunale.

L'impugnata sentenza va quindi cassata sul punto. 12. Va conseguentemente dichiarato assorbito il quarto motivo del ricorso incidentale, concernente il regolamento delle spese del giudizio di appello, dovendosi pronunciare sul punto, in relazione all'esito della lite, il giudice di rinvio.

13. In conclusione, va rigettato il ricorso principale. Va accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, mentre vanno rigettati il primo e secondo motivo e va dichiarato assorbito il quarto.

L'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice di pari grado.

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte riunisce ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale; rigetta il primo ed il secondo; dichiara assorbito il quarto; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma il 21.4.1998

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 SETTEMBRE 1998